

# Plusplus24 Lavoro

SCADENZE | *Come fare per*

## Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti e fac-simile di dichiarazione

QUANDO	Dal mese di luglio 2022
COSA	Erogazione della indennità una tantum (cd. Bonus 200 euro)
CHI	Tutti i datori di lavoro (v. infra)
COME	Erogazione in busta paga
PERCHÉ	INPS, Messaggio 13 giugno 2022, n. 2397 INPS, Messaggio 21 giugno 2022, n. 2505 INPS, Circolare 24 giugno n. 2022, n. 73 INPS, Messaggio 24 giugno 2022, n. 2559 INPS, Messaggio 27 giugno 2022, n. 2580

### 1. L'adempimento in sintesi

A seguito della entrata in vigore, dal 18 maggio 2022, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, i datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato saranno tenuti ad erogare un'**indennità una tantum** (c.d. **Bonus 200 euro**) ai lavoratori dipendenti. I datori di lavoro del settore privato ed alcuni datori del settore pubblico procederanno all'erogazione dopo aver acquisito una apposita dichiarazione da parte del lavoratore.

### 2. Soggetti interessati

I lavoratori interessati sono i lavoratori dipendenti con i seguenti requisiti (articolo 31):

A) sono i lavoratori dipendenti che hanno beneficiato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 23 giugno 2022 (precisazioni contenute nella circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022) dell'esonero contributivo pari allo 0,8% della retribuzione imponibile previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tale esonero è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente (anche part-time, apprendisti ec.), purché sia rispettata la soglia massima della retribuzione mensile, ossia a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per

la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità (precisazioni circ. INPS 73/2022).

**Attenzione:** *restano espressamente esclusi i rapporti di lavoro domestico (questi lavoratori possono accedere al bonus previa domanda all'INPS ex articolo 32 co. 8)*

**Attenzione:** *la circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022 ha escluso la erogazione della indennità da parte del datore di lavoro nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato dal momento che la compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non si applica a questi lavoratori ma solo a quelli a tempo indeterminato. Questi lavoratori possono tuttavia chiedere all'INPS, a domanda, la erogazione della indennità ai sensi dell'articolo 32.*

B) il messaggio INPS n. 2505 del 21 giugno 2022 ha chiarito che, ai fini dell'accesso al bonus 2002 euro, "Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.", quindi il lavoratore deve essere "in forza" a luglio 2022.

**Ad esempio** *un lavoratore dipendente che abbia fruito dell'esonero nel periodo di osservazione 1 gennaio 2022 - 23 giugno 2022 ma non sia più "in forza" a luglio 2022, non avrà diritto alla erogazione della indennità.*

*Un lavoratore che è in forza presso il datore A a luglio 2022 ma ha maturato l'esonero in uno dei mesi compresi nel periodo di riferimento presso altro datore B, avrà diritto alla indennità (erogata da A).*

**Attenzione:** *la circolare INPS 73/2022 ha precisato che per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti nonché per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, se in forza a luglio 2022 e ove in possesso degli altri requisiti, riceveranno direttamente dal datore il bonus. Tali soggetti, se non "in forza" a luglio 2022 e ove in possesso di determinati requisiti maturati nel 2021, potranno accedere previa domanda all'INPS alla indennità prevista dall'articolo 32.*

### **3. La dichiarazione rilasciata dal lavoratore**

Il bonus deve essere erogato con la retribuzione relativa al mese di luglio 2022 subordinatamente ad una specifica dichiarazione rilasciata dal lavoratore. In mancanza di tale dichiarazione (ad esempio se il lavoratore si rifiuta, per i motivi più svariati, di rilasciarla) il datore di lavoro non è tenuto ad erogare la indennità.

**Attenzione:** *la circolare INPS 73/2022 ha precisato, conformemente a quanto stabilito dal decreto legge cd. Semplificazioni 73/2022 (articolo 36 co. 1ID:38870187;1), che l'obbligo di rilascio della dichiarazione non vale per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'Economia (NoiPA). Tali lavoratori, pertanto, non sono tenuti a rilasciare la dichiarazione.*

Anche se non sussiste uno specifico obbligo, è buona norma che il datore di lavoro proceda ad informare il lavoratore circa la possibilità di accedere al bonus (ad es. con comunicati affissi nella bacheca aziendale), assistendolo eventualmente nella compilazione della dichiarazione.

**Attenzione:** *il datore di lavoro non potrà addebitare costi al lavoratore a fronte degli oneri sostenuti per la gestione della erogazione della indennità (amministrativi, informativi ec.), essendo quest'ultima direttamente collegata al rapporto di lavoro.*

### **Fac-simile di Dichiarazione**

Si propone di seguito un modello di dichiarazione che il lavoratore avrà cura di compilare e riconsegnare al datore, eventualmente personalizzabile in base alle esigenze aziendali. Se ne consiglia la compilazione da parte di tutti i dipendenti in forza a luglio 2022, anche da parte di quelli che non hanno diritto alla indennità.

**Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 31, co. 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**

Il sottoscritto lavoratore dipendente. . . . . codice fiscale . . . . .  
 . . . in forza nel mese di luglio 2022 presso il datore di lavoro. . . . .  
 . , codice fiscale (p.IVA). . . . . , consapevole delle responsabilità,  
 anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché della  
 circostanza che la indennità eventualmente erogata sarà recuperata se  
 indebitamente percepita, con la presente

**DICHIARA**

**A) Ai fini ed agli effetti previsti dall'articolo 31 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50:**

[..] di non essere titolare di alcuna delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del citato decreto legge e di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;

[..] di essere titolare di una o più prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del citato decreto legge o di essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019, e quindi di non aver diritto alla indennità;

**B) Circa le condizioni di cui all'articolo 31 co. 2 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 secondo cui l'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro:**

[..] di non avere percepito, non avere richiesto o non avere l'intenzione di richiedere ad altri datori di lavoro, la indennità di cui all'articolo 31 co. 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50

[..] di avere percepito o avere richiesto o avere l'intenzione di richiedere ad altri datori di lavoro la indennità prevista dall'articolo 31 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, e quindi di rinunciare alla erogazione della predetta da parte del datore di lavoro presso cui è attualmente in forza (a luglio 2022) ed al quale viene resa la presente dichiarazione

*(la parte successiva deve essere compilata nel caso il lavoratore sia in forza presso l'attuale datore di lavoro nel mese di luglio 2022 ma non abbia prestato servizio presso il medesimo nel cd. periodo di riferimento, ossia nei mesi compresi tra il 1 gennaio ed il 23 giugno 2022: ad esempio un lavoratore assunto il 1 luglio 2022):*

**C) Circa le condizioni di spettanza della indennità di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, altresì**

**DICHIARA**

[..] di avere percepito, almeno in uno dei mesi compresi tra il 1 gennaio 2022 ed il 23 giugno 2022, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Allego a tal fine i seguenti documenti: . . . . .  
 . [ad esempio copia di buste paga ricevute da precedenti datori di lavoro]

[..] di non avere percepito, almeno in uno dei mesi compresi tra il 1 gennaio 2022 ed il 23 giugno 2022, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e pertanto di non avere diritto alla indennità prevista dall'articolo 31 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.

Firma

*A cura di Antonio Carlo Scacco*